



Città di Castrovilliari

Dipartimento Amministrativo Finanziario

DETERMINAZIONE - N. *Fh9* del 28-12-2017

Reg.Gen.N.*1618* /17

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del “servizio di supporto, assistenza e formazione della struttura comunale del settore Bilancio e Ragioneria” per la durata di mesi 36 (trentasei). Approvazione capitolato speciale d'appalto, disciplinare e allegati di gara. Richiesta alla Centrale Unica di Committenza di indizione della procedura di gara. CIG 7329537D43.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Premesso:

- che il Settore Ragioneria e Bilancio di questo Comune non ha nel proprio organico figure professionali con competenze specialistiche per l'espletamento di tutte le attività connesse alla predisposizione del Bilancio dell'Ente, così come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 che ha introdotto notevoli cambiamenti nel sistema di contabilità degli Enti Locali;
- che pertanto, si rende necessario avvalersi della collaborazione di una società esterna per la fornitura di servizi di supporto tecnico-professionale e affiancamento al personale del Settore Bilancio e Ragioneria nonché a tutti i centri di costo degli altri Settori;

Ritenuto procedere all'affidamento del servizio mediante l'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara con i relativi allegati per l'affidamento del “servizio di supporto, assistenza e formazione della struttura comunale del settore Bilancio e Ragioneria” appositamente predisposti, per la durata di mesi 36 (trentasei), dell'importo complessivo di € 151.200,00 oltre i.v.a. come per legge;

Dare atto che la suddetta somma troverà copertura sul Capitolo 152/2 del redigendo Bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2015 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di istituire una Centrale unica di committenza (CUC) tra i Comuni di Castrovilliari e Saracena per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, designando il Comune di Castrovilliari come capofila ed approvando lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti;

Visto che in data 26/02/2013 tra i Sindaci dei Comuni di Castrovilliari e di Saracena è stata sottoscritta la predetta convenzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 03/03/2016 con la quale è stato costituito l'ufficio associato per la gestione della Centrale unica di committenza con l'assegnazione della relativa dotazione organica delle figure professionali per i Comuni di Castrovilliari e di Saracena;

Ritenuto demandare alla Centrale Unica di Committenza tutte le attività inerenti l'indizione e l'espletamento della procedura di gara;

Atteso che il Responsabile della C.U.C., Dott.ssa Maria Francesca Covello, è stata collocata in quiescenza, per cui è necessario avvalersi della figura professionale in servizio presso il Comune di Saracena;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 27/Gab del 25/06/2015, con il quale viene prorogato, fino a nuovo provvedimento, l'incarico di Responsabile del Dipartimento Amministrativo Finanziario conferito con precedente provvedimento del Commissario Straordinario n. 7/GAB del 24/03/2015;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara e relativi allegati per l'affidamento del "servizio di supporto, assistenza e formazione della struttura comunale del settore Bilancio e Ragioneria" appositamente predisposti, per la durata di mesi 36 (trentasei) dell'importo complessivo di € 151.200,00 i.v.a. esclusa al 22%;
- 2) Stabilire di procedere all'affidamento del servizio mediante l'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo decreto legislativo;
- 3) Demandare alla Centrale unica di committenza tutte le attività inerenti l'indizione e l'espletamento della procedura di gara;

- 4) Dare atto che il fine che si intende perseguire tramite l'esecuzione del contratto è l'affidamento del servizio descritto in oggetto, che le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle contenute nel disciplinare e capitolato speciale d'appalto e che le modalità di scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione del servizio sono quelle della procedura aperta, nel rispetto della vigente normativa;
- 5) Dare atto che il contratto dovrà essere stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 6) Dare atto che la spesa complessiva di € 184.464,00 Iva inclusa al 22%, troverà copertura sul Capitolo 152/2 del redigendo Bilancio di previsione 2018/2020;
- 7) Allegare alla presente determinazione il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare e relativi allegati di gara allo scopo predisposti;
- 8) Dare atto che la spesa relativa all'incentivo per funzioni tecniche spettante alla C.U.C., ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà determinata con successivo atto;
- 9) Di dare atto, altresì, che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs 33/2013, nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web di questo Comune;
- 10) Dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Programmazione Economica e Bilancio, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- 11) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;
- 12) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 13) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza agli uffici interessati:
 - a) Alla Centrale Unica di Committenza;
 - b) Al Servizio Programmazione Economica e Bilancio;
 - c) All'Ufficio Appalti e Contratti.

Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo e Finanziario
- Dott.ssa Beatrice Napolitano -



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

- Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di Euro _____ a favore di secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014:

Capitolo	Titolo	Programma	Missione	Esercizio Finanziario

- Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Numero Impegno

SOTTO: *Si riferisco sul vedi*
Salvo pr. Pianificazione 2018/2020

Sulla presente determinazione:

- SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

- Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Impegno	Impegno

- Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrate

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Accertamento	Accertamento

- SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile; (Liquidazione N. _____ del _____)

Data 29.11.2017
 Il Responsabile del Procedimento
 Rag. Roberto Dionesalvi

Il Dirigente Dipartimento
 Amministrativo Finanziario
 Dott.ssa Beatrice Napolitano



CAPITOLATO SPECIALE

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO,
ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE
BILANCIO E RAGIONERIA
CIG 7329537D43.**

PARTE NORMATIVA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO.

ART. 1

Oggetto della procedura di affidamento dell'appalto

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la gara ha per oggetto l'affidamento dell'appalto pubblico di fornitura del seguente servizio di supporto, assistenza e formazione della struttura comunale del settore bilancio e ragioneria, finalizzato alla predisposizione degli atti nel percorso di armonizzazione dei sistemi contabili - d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Le specifiche tecniche della fornitura del contratto sono disciplinate dalla Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.

ART. 2

Luogo di esecuzione dell'appalto

Il servizio andrà reso presso gli uffici del Comune di Castrovillari.

ART. 3

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto di fornitura è di mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data stipula del contratto. Alla scadenza, il contratto può essere altresì prorogato, alle medesime condizioni, nelle more dell'ultimazione delle procedure di affidamento di un nuovo contratto.

ART. 4

Valore dell'appalto

L'importo del contratto di appalto è pari a complessivi Euro 151.200,00, (centocinquantunomiladuecentoeuro/00) oltre Iva. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara. La spesa relativa all'appalto è finanziata con entrate proprie della stazione appaltante.

ART. 5

Responsabile unico della procedura di affidamento (Rup)

La procedura di affidamento dell'appalto di fornitura e la fase di esecuzione del contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Al RUP, relativamente alla procedura di affidamento indicata in oggetto, sono assegnati i compiti e le funzioni indicati dall'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.-

ART. 6

Procedura di affidamento dell'appalto

L'affidamento dell'appalto di fornitura deve garantire la qualità della prestazione e rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

Con l'osservanza dei predetti principi, l'affidamento della fornitura avviene mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - C.I.G. 7329537D43 (Codice identificativo di Gara):

ART. 7 **Criterio di selezione delle offerte**

In relazione alle caratteristiche oggetto del contratto, la migliore offerta viene selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e indicati, nel Bando di gara.

ART. 8 **Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto i soggetti elencati nell'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale indicati dal bando e dal disciplinare di gara.

ART. 9 **Accesso agli atti della procedura di affidamento**

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Nella procedura aperta, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, il diritto di accesso è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. E altresì differito, in relazione alle offerte e al procedimento di verifica dell'anomalia, fino all'aggiudicazione. Per i casi di esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione, si applicano le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 **Oggetto dell'appalto**

Oggetto dell'appalto è la fornitura di servizi di supporto tecnico-professionale e affiancamento al personale dei Settori, finalizzati alla massimizzazione dell'efficienza dei Settori Ragioneria e Bilancio e di tutti i centri di costo degli altri settori, in termini di gestione e trasparenza del Bilancio.

ART. 11

Caratteristiche generali dei servizi di supporto

I servizi di affiancamento e supporto tecnico-professionale saranno svolti dall'aggiudicatario in assoluta assenza di diretta rilevanza esterna dello stesso e dovranno riguardare le attività connesse alla gestione degli atti propedeutici ed al Bilancio dell'Ente così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede numerose novità nei principi contabili ed in particolare nel nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle uscite. Inoltre, l'aggiudicatario fornirà supporto ed assistenza in tutte le attività connesse al monitoraggio del Bilancio ed in tutte le attività del settore Bilancio e Ragioneria. Detti servizi, nei limiti dell'ausilio, affiancamento e supporto saranno svolti, pertanto, sotto la diretta supervisione, controllo e responsabilità del preposto funzionario comunale. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire, con proprie risorse tecniche e competenze, l'erogazione dei servizi di affiancamento e supporto tecnico-professionale strumentali alla gestione del nuovo bilancio da parte del Comune, quali: la formazione e l'assistenza dei dipendenti; il supporto tecnico per la predisposizione di atti e regolamenti in materia di Bilancio; ogni altro servizio idoneo a garantire l'esatto e puntuale svolgimento delle procedure amministrative seguite dagli uffici coinvolti. L'aggiudicatario dovrà altresì segnalare all'Ente ogni iniziativa utile, compresa la sollecita adozione di provvedimenti formali, a razionalizzare ed ottimizzare le azioni di gestione dei settori Ragioneria e Bilancio. A tal proposito uno dei criteri di valutazione riguarderà la completezza della proposta progettuale. L'aggiudicatario, sarà valutato anche per le prestazioni aggiuntive, analoghe o complementari o affini o comunque connesse ai servizi di cui al presente capitolato, che verrà inserire nella propria offerta. Tutti i servizi previsti dal presente capitolato dovranno essere svolti in conformità a quanto stabilito dalle specifiche normative che regolano i singoli adempimenti dei Settori Ragioneria e Bilancio. Tanto è richiesto con riferimento sia alle specifiche normative, note interpretative e regolamenti comunali attualmente vigenti che agli analoghi provvedimenti che eventualmente dovessero essere emanati nel corso della durata dell'appalto.

ART. 12

Organizzazione e logistica dei servizi

L'aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare tutti i servizi affidati con professionalità e mezzi adeguati, assicurando che gli stessi vengano svolti con prontezza, efficienza e senza impedimento alcuno, nel rispetto dei vincoli sorti con la sottoscrizione del contratto, delle regole sancite dal presente capitolato d'oneri, delle modalità indicate nell'offerta tecnica che sarà presentata e delle direttive impartite dalla stazione appaltante. A tal fine l'aggiudicatario s'impegna a fornire detti servizi mediante l'impiego di almeno una unità lavorativa caratterizzata da elevata professionalità in ordine all'uso degli applicativi ed in materia di gestione del bilancio. L'articolazione dell'orario di svolgimento delle prestazioni sarà oggetto di separata definizione tra il dirigente dei Settori interessati ed il rappresentante dell'aggiudicatario, tenendo conto degli orari di lavoro del personale assegnato agli stessi settori. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire le attività, di cui al presente capitolato, presso gli uffici dell'Ente, salvo deroghe espresse.

ART. 13

Aggiudicazione

La stazione appaltante, ricevuta dalla commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione, previa verifica ed approvazione della proposta, procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto.

ART. 14 **Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 15 **Riduzione delle garanzie**

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:

- a. del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b. del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c. del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- d. del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

1. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a.a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b.b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

ART. 16 **Stipulazione del contratto**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto ha luogo entro 30 giorni. L'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto se la stipulazione non avviene nel termine indicato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

Il contratto non può essere stipulato se non sono decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

ART. 17 **Spese contrattuali**

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti alla sottoscrizione del contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 18 **Esecuzione del contratto ed esecuzione in via d'urgenza**

L'esecuzione del contratto ha inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace salvo che la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata. In caso di urgenza, la stazione appaltante può richiedere all'appaltatore di dare esecuzione al contratto anche prima della relativa stipulazione. In tal caso l'appaltatore è obbligato ad intraprendere l'esecuzione anche nelle more dalla stipulazione del contratto. In caso di mancata conclusione del contratto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, secondo le disposizioni di seguito riportate.

a) Obbligazioni a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore:

- il pagamento in favore dei propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori del trattamento economico e l'applicazione integrale di tutte le norme per come stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro e negli accordi integrativi del settore di riferimento;
- l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'elenco dettagliato del personale adibito allo svolgimento dei servizi oggetto di gara prima della data di inizio;

L'appaltatore è sempre responsabile, sia nei confronti dell'Amministrazione che verso terzi, dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti e/o collaboratori, della loro formazione ed aggiornamento tecnico-professionale e dell'esecuzione dei servizi assunti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

b) Obbligazioni a carico della stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante:

L'Amministrazione curerà i rapporti con il soggetto affidatario mediante il Dirigente degli uffici Bilancio e Ragioneria e/o il funzionario responsabile di ciascuno dei servizi. Al fine di consentire all'affidatario il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'Amministrazione garantirà la massima collaborazione da parte di tutti i preposti e competenti uffici comunali; in particolare renderà disponibile ogni documentazione ed ogni adempimento necessario al corretto espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 19
Direzione dell'esecuzione e vigilanza

La stazione appaltante, a mezzo del RUP, esercita il controllo sulla regolare esecuzione del contratto, impartendo all'appaltatore le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di tutte le clausole del presente capitolo.

La direzione dell'esecuzione del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è affidata al Responsabile del procedimento.

ART. 20
Corrispettivo e pagamenti

A titolo di corrispettivo per tutti i servizi previsti nel presente capitolo, la stazione appaltante corrisponde all'appaltatore l'importo omnicomprensivo con base d'asta pari a Euro 151.200,00, oltre IVA come per Legge, quantificato applicando, all'importo fissato a base d'asta, il ribasso percentuale offerto quale risultante dagli atti di gara.

Il canone, convenuto ed accettato, rappresenta l'integrale pagamento della fornitura dei servizi. Conseguentemente, l'appaltatore non ha null'altro a pretendere, oltre a quanto pattuito dal contratto.

Il corrispettivo mensile verrà liquidato e pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, mensilmente emessa dall'appaltatore. Tutti i pagamenti eseguiti in favore dell'aggiudicatario saranno

sottoposti alle misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.

ART. 21

Certificato di ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal RUP e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

ART. 22

Subappalto, cottimo e cessione del contratto

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quale la posa in opera della fornitura e i noli a caldo, purché, singolarmente, di importo superiore al 2 per cento dell'importo del contratto o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'appaltatore, che si avvale del subappalto, deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

1. **che l'affidatario, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;**
2. **che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;**
3. **che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il locatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;**
4. **che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.**

Il subappalto o l'affidamento a cottimo lascia comunque impregiudicata, nei confronti della stazione appaltante, la responsabilità dell'appaltatore.

Il pagamento del subappaltatore o del cottimista è a carico dell'aggiudicatario, a cui è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cattimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cattimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore del locatore medesimo. E' vietata la cessione del contratto.

ART. 23 **Tutela del lavoro**

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la fornitura; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 24 **Penalità'**

Nel caso in cui l'appaltatore ometta di fornire i servizi oggetto del presente Capitolato speciale nei termini previsti dallo stesso, viene applicata una penale in misura variabile da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 10.000,00.

ART. 25 **Risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere**

Nel caso in cui non venga attivato il servizio o non vengano rispettati gli obblighi di cui all'art. 18, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione dell'addebito e costituzione in mora, tramite lettera raccomandata A/R, con intimazione ad adempiere in un termine non inferiore ad almeno 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente il termine, in assenza di adempimento, il contratto si intenderà risolto.

ART. 26 **Risoluzione di diritto in forza di clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono clausola risolutiva espressa, le seguenti fattispecie:

- A. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore o coinvolgimento dello stesso in procedure concorsuali;
- B. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
- C. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
- D. interruzione non giustificata della fornitura;
- E. subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
- F. per motivi di pubblico interesse;
- G. in caso di frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione del servizio è divenuta impossibile per cause non imputabili a nessuno dei contraenti, la stazione appaltante è comunque tenuta a pagare la parte della fornitura già erogata nonché il 70% dei corrispettivi pattuiti fino alla fine del contratto.

ART. 27 **Effetti della risoluzione**

Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata.

Art. 28 **Recesso unilaterale del contratto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c., la stazione appaltante può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione.

ART. 29 **Obbligo di riservatezza**

Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dall'appaltatore in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Agli effetti della suddetta normativa l'appaltatore assume la funzione di responsabile del trattamento. L'appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.

ART. 30 **Sopravvenuta disponibilita' di convenzione Consip**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguiti, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tali da rispettare i limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di rescissione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

ART. 31
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, l. n. 136/2010

1. L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13 agosto 2010, n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.-

ART. 32
Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia, derivante dal presente capitolato, è competente in via esclusiva, il Foro di Castrovilliari

ART. 33
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.



CITTA' DI CASTROVILLARI

*-Piazza Municipio- Palazzo di Città - Cap. 87012- Prov. Cs- Tel. 0981/2511- 10 linee--Fax
0981/21007- Cod. Fisc. 83000330783 - P. I. 00937850782- C.C.P. 298893-*

Sito Internet: www.comune.castrovillari.cs.it

**SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA
STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA**

DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme integrative al bando ed al capitolo speciale d'appalto)

SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

ART. 1

Oggetto della gara

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni: Servizi di supporto tecnico-professionale e affiancamento al personale dei Settori, finalizzati alla massimizzazione dell'efficienza dei Settori Ragioneria e Bilancio e di tutti i centri di costo degli altri settori, in termini di gestione e trasparenza del Bilancio. I servizi di affiancamento e supporto tecnico-professionale saranno svolti dall'aggiudicatario in assoluta assenza di diretta rilevanza esterna dello stesso e dovranno riguardare le attività connesse alla gestione degli atti propedeutici ed al Bilancio dell'Ente così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede numerose novità nei principi contabili ed in particolare nel nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle uscite. Inoltre, l'aggiudicatario fornirà supporto ed assistenza in tutte le attività connesse al monitoraggio del Bilancio ed in tutte le attività del settore Bilancio e Ragioneria. Detti servizi, nei limiti dell'ausilio, affiancamento e supporto saranno svolti, pertanto, sotto la diretta supervisione, controllo e responsabilità del preposto funzionario comunale. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire, con proprie risorse tecniche e competenze, l'erogazione dei servizi di affiancamento e supporto tecnico-professionale strumentali alla gestione del nuovo bilancio da parte del Comune, quali: la formazione e l'assistenza dei dipendenti; il supporto tecnico per la predisposizione di atti e regolamenti in materia di Bilancio; ogni altro servizio idoneo a garantire l'esatto e puntuale svolgimento delle procedure amministrative seguite dagli uffici coinvolti. L'aggiudicatario dovrà altresì segnalare all'Ente ogni iniziativa utile, compresa la sollecita adozione di provvedimenti formali, a razionalizzare ed ottimizzare le azioni di gestione dei settori Ragioneria e Bilancio. Tutti i servizi dovranno essere resi presso il Comune di Castrovilli con la presenza fisica di personale della aggiudicataria nei giorni ed orari stabiliti.

ART. 2

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è

tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

ART. 3

Importo a base di gara

L'importo a base di gara è pari ad € 151.200,00, Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00 (zero).

L'appalto è finanziato con Fondi di Bilancio

ART. 4

Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5

Requisiti generali e cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

ART. 6

Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a. fatturato minimo globale nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore ad euro 75.600,00 IVA esclusa pari al 50% del valore complessivo dell'appalto
- b. fatturato minimo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per Servizi di supporto tecnico-professionale e affiancamento al personale dei Settori Ragioneria e Bilancio prestati direttamente e continuativamente presso gli Enti Locali Committenti riferito al triennio 2015-2016-2017 non inferiore ad euro 50.400,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di verificare l'effettivo svolgimento dei servizi specifici richiesti dal presente Bando.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere comunque posseduti nel periodo di attività.

Tali requisiti saranno verificati in seguito all'aggiudicazione mediante la trasmissione di copia conforme delle fatture emesse negli esercizi indicati.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione, nel triennio 2015-2016-2017, del servizio di supporto agli Uffici Ragioneria e/o Bilancio con presenza fisica, presso l'Ente, per almeno il 90% della durata del Servizio, in almeno due Enti.

La comprova del requisito, è fornita in fase di verifica post-aggiudicazione, mediante la richiesta di attestazioni rilasciate dalle amministrazioni/Enti contraenti con l'indicazione dell'oggetto della prestazione, del periodo di esecuzione, dell'importo e della percentuale di presenza fisica presso l'Ente, di unità lavorative dell'impresa aggiudicataria, rispetto alla durata del servizio.

Tale requisito è richiesto al fine di verificare che il servizio sia stato effettivamente prestato presso l'Ente e non a distanza (supporto telefonico e/o internet, banche dati o altri tipi di strumenti). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito deve essere posseduto in relazione al periodo di attività o del servizio.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 deve essere posseduto

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto:

- in caso di un unico servizio/fornitura “di punta”, per intero dalla mandataria o da una delle mandanti;
- in caso di pluralità di servizi/forniture: dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio/fornitura non è frazionabile.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.

ART. 7

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità.*].

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ART. 8

Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante apposita dichiarazione. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto.

ART. 9

Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 3.024,00 (Tremilaventiquattroeuro/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale mediante Bonifico bancario sul c/c bancario n. 218100 codice IBAN: IT 58A0100580670000000218100 intestato a Tesoreria Comunale c/o BNL - Agenzia di Castrovilli - Corso Calabria, specificando la causale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 10

Pagamento a favore dell'autorità

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00/venti/ secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 11

Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante. Il plico deve pervenire **entro le ore 12 del giorno [.....], esclusivamente all'indirizzo:** Comune di Castrovilli - Ufficio Appalti e Contratti - Palazzo di Città - Piazza Municipio 1 – 87012 Castrovilli (CS).

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plachi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

CIG 7329537D43 procedura aperta per L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

Scadenza offerte:.....Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsì, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La domanda, l'offerta tecnica e quella economica, dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.Castrovillari.comune.castrovillari.cs.gov.it>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 12

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [*ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l’**esclusione dalla procedura di gara**.

Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.

Il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di giorni [*non superiore a dieci*] perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’**esclusione del concorrente dalla procedura**.

ART. 13

Contenuto della busta “A” documentazione amministrativa

- 1) Domanda di partecipazione completa delle dichiarazioni;
- 2) Documentazione a corredo

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

■ La domanda di partecipazione è redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazionerichiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) ■ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) ■ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

1. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

13.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

2. ■ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
3. ■ documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria**;
4. ■ **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.di € 20,00/venti].**

13.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8

del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

ART. 14

Contenuto della busta B - Offerta Tecnico - Organizzativa

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Scheda offerta tecnica redatta, a pena di esclusione, sul modello *allegato 2*

La Scheda Offerta Tecnica contiene una proposta tecnica, con riferimento ai criteri e Sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1, i seguenti elementi:

- Progetto operativo, in cui descrivere il contesto ed il servizio prestato;
- Le ore di presenza presso l'Ente del personale destinato alla Commessa;
- Il Numero di abitanti degli Enti presso i quali è stato svolto il Servizio di Supporto agli uffici Ragioneria e Bilancio
- I servizi aggiuntivi correlati al Servizio Richiesto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche e lo schema stabiliti nella Scheda, pena l'**esclusione** dalla procedura di gara. Pertanto non saranno prese in considerazione le offerte tecniche che superano le 2 pagine.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione minima, presso l'ENTE, relativa allo specifico contratto.

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

ART. 15

Contenuto della Busta - Offerta economica

La busta “C - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello *Allegato 3*.

ART. 16

Criterio di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Progetto Operativo	20	1.1	Progetto operativo	20	0
2	Addetti alla Commessa con tre anni di esperienza specifica	20	2.1	Fino a 18 ore a settimana		0
			2.2	da 18,5 a 22 ore a settimana		10
			2.3	da 22,5 a 25 ore a settimana		20
3	Enti presso i quali, sono	20	3.1	Enti fino a 20000 abitanti		5

	stati svolti i Servizi di supporto agli uffici ragioneria e bilancio		3.2	Enti da 20001 a 50000 abitanti		10
			3.3	Oltre i 50000 abitanti		20
4	Servizi aggiuntivi	20	4.1	Servizi aggiuntivi	20	

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui ai nn. 1 e 4 è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del criterio del confronto a coppie secondo il quale, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine dei confronti si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Quanto agli elementi con punteggio tabellare di cui ai nn. 2 e 3 il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato considerando un valore soglia rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti al di sopra del quale si ottiene un abbattimento dell'incremento del punteggio. Il Regolamento stabilisce che il punteggio corrispondente al valore soglia in proporzione al punteggio massimo, pari a 1, assuma i valori di 0,8 o 0,85 o ancora di 0,9. Assumendo un valore di 0,9, la formula per la determinazione dei coefficienti è del seguente tipo:

$$\left. \begin{aligned} V_i &= 0,9 * \frac{R_i}{R_{soglia}} \quad \text{per } R_i \leq R_{soglia} \\ V_i &= 0,9 + (1 - 0,9) * \frac{R_i - R_{soglia}}{R_{max} - R_{soglia}} \quad \text{per } R_i > R_{soglia} \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$$P_i = Cai \cdot Pa + Cbi \cdot Pb + \dots + Cni \cdot Pn$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

Cai = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

Pa = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....

Pn = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

ART. 17

Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A - verifica documentazione amministrativa.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso Comune di Castrovilli, Piazza Municipio, n. 1 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno 5 (cinque) giorni prima.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

Il RUP, unitamente ai componenti della Commissione, nella prima seduta pubblica, provvederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa

presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il seggio di gara procederà a

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Bando;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

ART. 18 **Commissione Giudicatrice**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

ART. 19 **Apertura delle buste B e C - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *RUP* procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Bando.

In una successiva seduta, la Commissione procederà all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche, applicando i criteri e le formule indicate nel presente Bando.

Qualora nessuna offerta risultì conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

ART. 20 **Verifica e anomalie dell'offerta**

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva , che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 22

Definizione delle controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

ART. 23

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Bando di gara.

Allegato 1)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

DOMANDA DI AMMISSIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

nato il a (prov.)

Codice Fiscale 

residente a (prov.) in via

in qualità di:

- legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare)
dell'impresa / società
con sede in (cap.) (prov.)
via/piazza
con Codice Fiscale n. con Partita IVA n. Codice attività n.

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

- a) impresa singola/società cooperativa;
ovvero
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
ovvero
 c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016
ovvero
 d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016, di tipo:
 verticale;
 orizzontale;
 misto;
ovvero
 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
ovvero
 f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. f) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
ovvero
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie), di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

Allegato 1)

1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Codice Fiscale e n. d'iscrizione
data di iscrizione
iscritta nella sezione il
iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo
denominazione
forma giuridica attuale
sede
Costituita con atto del
Capitale sociale in Euro
deliberato
sottoscritto
versato
durata della società
data termine
codice di attività

OGGETTO SOCIALE:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE

Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi:

cognome nome qualifica nato a il
cognome nome qualifica nato a il
cognome nome qualifica nato a il
cognome nome qualifica nato a il

(solo per le imprese individuali) Titolare:

cognome nome qualifica nato a il

(solo per i Consorzi/Società Consortili):

Ditta consorziata che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento (art. 85 D.Lgs. n. 159/2011):

Ditta C.F. / Partita IVA sede

Allegato 1)

che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo.

2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 – del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 (motivi di esclusione), ed in particolare:

a) art. 80 comma 1: che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

b) art. 80, comma 2: che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

c) art. 80, comma 4: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

d) art. 80, comma 5, lett. a): di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

e) art. 80, comma 5, lett. b): che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o che non ci sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

ovvero:

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di del (In tal caso il concorrente deve allegare la documentazione di cui all'art. 186 bis, comma 4, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267);

ovvero:

- di aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, ed essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di acquisito il parere del Commissario Giudiziale (se nominato) (autorizzazione n. data) (come introdotto dall'art. 13.11 bis Legge n. 9/2014 del 21.02.2014 di conversione del D.L. n. 145 del 23.12.2013);

f) art. 80, comma 5, lett. c): che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità, tra questi rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

g) art. 80, comma 5, lett. d): che non si trova in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016;

h) art. 80, comma 5, lett. e): che non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto;

i) art. 80, comma 5, lett. f): di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9 – comma 2, lett. c) – del Decreto Legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) art. 80, comma 5, lett.g): che non risulta nel casellario informatico alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

Allegato 1)

m) art. 80, comma 5, lett.h): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/03/1990, n. 55 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

n) art. 80, comma 5, lett.i):

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge n. 68/99;

oppure

di non essere soggetti alla normativa di cui alla Legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in quanto:

.....;

o) art. 80, comma 5, lett.l):

che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 (soggetti passivi dei reati di concussione o di estorsione) e pertanto non ha denunciato all'Autorità Giudiziaria;

oppure

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall'art. 4 – comma 1 – Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (stato di necessità);

oppure

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all'Autorità Giudiziaria tra cui

.....

p) art. 80, comma 5, lett.m):

di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

che, ai sensi dell'art. 80, comma 3 – del Decreto Legislativo n° 50/2016 (barrare la casella che interessa):

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando NON sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnici (in tal caso, compilare dichiarazione dei cessati):

1)

2)

3) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara simultaneamente in forma individuale o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 – comma 2, lett. b) e c) – del D. Lgs. n° 50/2016, sono tenuti anche ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultima / o queste ultime è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma [si precisa che qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per quali consorziate si intende partecipare, al fine di individuare le ditte singole partecipanti]. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale;

se consorzio di cui alle citate lett. b) e c) indicare la/le consorziata/e incaricata/e di effettuare i lavori:

.....
.....;

4) di voler subappaltare le seguenti parti del servizio:

Allegato 1)

-
-
- 5) di accettare l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012 a carico dell'altro subcontraente;
- 6) di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 300 del 1970;
- 7) che l'Impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:
..... ed è iscritta:

	sede di	CAP	Via	n.	Matricola n.	
INPS						
	sede di	CAP	Via	n.	Codice ditta n.	Posizione Assicurativa n.
INAIL						

- 8) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ed a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'amministrazione effettuerà il pagamento sul conto comunicato, indicando il CIG. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi deve essere comunicata.

- 9) di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica-finanziaria, e pertanto:

- di aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017, un fatturato minimo globale pari ad euro:

- di aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017, un fatturato minimo specifico pari ad euro:

- 10) di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale e pertanto di aver eseguito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi di Supporto agli Uffici Ragioneria e Bilancio con presenza fisica presso almeno 2 (due) Enti di proprio personale, per almeno il 90% della durata del Servizio, di seguito indicati:

Ente	Importo commessa	% di presenza presso l'Ente
n. ...	€	
n. ...	€	

- 11) di fare ricorso all'avvalimento, al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale e allega alla presente le dichiarazioni e documentazioni di cui all'art.89, del D.Lgs.n.50 / 16;

Allegato 1)

12) che si autorizza l'Amministrazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni ex art. 76, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016, al numero di telefononumero di fax:; e-mail:; PEC:

13) che il domicilio eletto per le comunicazioni (art. 76, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016), è il seguente
.....

Allegati:

- Documento PASSoe rilasciato dall'AVCP, all'atto della registrazione all'AVCpass;
- Documentazione attestante costituzione cauzione provvisoria
- Ricevuta pagamento Contributo ANAC
- Eventuale mandato all'Impresa capogruppo o impegno ex art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016;
- Eventuale documentazione relativa all'avvalimento.

_____ (luogo e data)

FIRMA

N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2

SCHEDA PROGETTO TECNICO DA RENDERE SU CARTA INTESTATA

MAX SU N. 2 (DUE) PAGINE FORMATO A4

CARATTERE TIMES NEW ROMAN – DIMENSIONE CARATTERE 12

Progetto Operativo

SCHEDA PROGETTO TECNICO DA RENDERE SU CARTA INTESTATA
MAX SU N. 2 (DUE) PAGINE FORMATO A4
CARATTERE TIMES NEW ROMAN – DIMENSIONE CARATTERE 12

Addetti alla Commessa con tre anni di esperienza specifica

Enti presso i quali si è svolto i Servizi di supporto agli uffici ragioneria e bilancio

Servizi aggiuntivi

SU CARTA INTESTATA

**Spett.le
Comune di Castrovilli**

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA .

C.I.G. 7329537D43

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____

Nato a _____ (_____), il _____

residente

a _____ (_____)

Via _____, n._____,

in nome del concorrente“ _____

“

con sede legale

in _____ (_____)

Via _____, n._____,

Codice Fiscale _____ Partita

IVA _____

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Titolare o legale rappresentante
- Procuratore speciale/generale

**soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua
qualità di:**

(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale:co.2 (lett.a),art.45,d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
 - Società: co.2 (lett.a),art.45,d.lgs.50/2016 e s.m.i., specificare tipo:
-

- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro:co.2 (lett.b),art.45, d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
- Consorzio tra imprese artigiane:co.2 (lett.b), art.45,d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
- Consorzio stabile:co.2 (lett.c),art.45,d.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- Mandataria di un raggruppamento temporaneo: co.2 (lett.d),art.45,d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
 - costituito
 - non costituito;
- Mandataria di un consorzio ordinario:co. 2 (lett.e), art.45, d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
 - costituito
 - non costituito;
- GEIE: co. 2 (lett. g), art. 45, d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
- Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: co.2 (lett. f), art. 45 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

OFFRE

Per l'appalto del servizio in epigrafe:

- a) Il ribasso unico e incondizionato del _____ % (in cifre), _____
(in lettere) sull'importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- b) Prezzo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, di € _____ (in cifre)
_____ (in lettere).

_____, li _____ (luogo,data)

Firma

(timbro e firma leggibile)

N.B.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non

ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

Firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

Firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

Firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante

REGISTRO GENERALE


La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data - 2 GEN 2018, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data - 2 GEN 2018, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione


Il Mese Comunale
Giuseppe Barletta